

Publicato il 17/05/2024

N. 01853/2024 REG.PROV.CAU.

N. 03534/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3534 del 2024, proposto da

Argos Trustees S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Guido Battagliese, Antonio Pazzaglia e Igor Valas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei Ministri *pro tempore*, rappresentanti e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono *ex*

lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Garante Protezione Dati personali Privacy, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso la quale è domiciliato, in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Unioncamere e Infocamere Scpa, non costituite in giudizio;

nei confronti

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, non costituito in
giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta) n. 06838/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Consiglio dei
Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy e del Garante Protezione Dati personali
Privacy;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado,
presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Rilevato:

che l'appellante, qualificatasi *«trustee del trust convenzionalmente chiamato Alfa»*, ha impugnato i provvedimenti con i quali le amministrazioni resistenti hanno dato attuazione alle direttive antiriciclaggio sottoponendo anche il *trust* in argomento agli obblighi di comunicazione del titolare effettivo ed al relativo sistema di accesso ai dati di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007; che in detta sede veniva sollevata questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar) chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea *«quale unico rimedio di tutela possibile dal grave pregiudizio dei sovraordinati diritti del cittadino dell'Unione Europea stabiliti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti»* (pag. 2 della memoria del 13 maggio 2024) per *«Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione»* lamentando:

il potenziale contrasto tra le direttive antiriciclaggio e le disposizioni della Carta dell'Unione Europea in tema di riservatezza sussistendo profili di

incertezza circa la configurazione del presupposto legittimante l'accesso del «*legittimo interesse*»;

la violazione del principio di libertà di stabilimento, circolazione e uguaglianza insita nella possibilità di dar vita a non uniformi modelli attuativi della normativa di rango sovranazionale all'interno dei singoli Paesi membri concretizzando il rischio di trattamenti differenti potenzialmente discriminatori;

Considerato, ad un primo sommario esame:

che le questioni oggetto del giudizio, *in primis* l'introdotta questione pregiudiziale, presentino profili di complessità tali da richiedere approfondimenti di merito incompatibili con la sommarietà propria della presente fase cautelare;

che la perdurante efficacia dell'impugnata sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall'ostensione di dati riservati;

che l'interesse dell'Amministrazione alla reiezione della misura risulta fondato sulla necessità di scongiurare la definizione di una procedura di infrazione che, tuttavia, è solo ipotizzata e che, inoltre, è ragionevole supporre non verrà definita prima del vaglio delle richiamate questioni di compatibilità unionale;

che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba riconoscersi la prevalenza di quello della Società appellante che, in virtù della perdurante efficacia del provvedimento gravato, sarebbe onerata del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte;

Ritenuto che per le suesposte ragioni, ricorrano i presupposti di cui all'art. 98 c.p.a. per concedere la sospensione della sentenza impugnata con fissazione dell'udienza di merito in vista anche della decisione circa il fondamento e la rilevanza della questione pregiudiziale sollevata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3534/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa la discussione dell'appello alla pubblica udienza del 19 settembre 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Davide Ponte, Presidente FF

Lorenzo Cordi', Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

Giovanni Pascuzzi, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE

Marco Poppi

IL PRESIDENTE

Davide Ponte

IL SEGRETARIO